



FEDERAZIONI NAZIONALI LAVORATORI SETTORE IMPRESE DI PULIZIA

Roma 13 marzo 2009

Spettabili

ANISP/Confartigianato
Via Albalonga, 7 Sc. B Int. 20
00183 Roma
Fax 06-7009053

Assopulizie/CNA
Via Guattani, 13
00161 Roma
Fax 06-44249511

CASA
Via Flaminio Ponzio, 2
00153 Roma

CLAAI
Corso Vittorio Emanuele, 154
00186 Roma
Fax 06-6877580

**Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali**
Via Fornovo, 8
00192 Roma
06-46834020
c.a. Dott.ssa Valle

CNEL
Via David Lubin, 2
00196 Roma
Fax 06-3692315

Oggetto: Decadenza CCNL imprese artigiane del settore dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione stipulato il 12 luglio 1999 è scaduto il 30/06/03; successivamente e fino al 31 dicembre 2005, sono stati definiti solo accordi per la parte economica quindi, di fatto, non è stato più rinnovato.

Il settore dal 1999 ad oggi ha subito notevoli trasformazioni; anche la legislazione è intervenuta per regolamentare i cambi di appalto, in particolare riferimento agli appalti pubblici, ad esempio, a partire dalla legge del 7/11/2000 n. 327 sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto, al D.L.g.s. del 12/04/2006 n. 163 sul codice dei contratti pubblici, ai Decreti Ministeriali sulla determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi che si sono succeduti.

1

È inoltre necessario sottolineare che a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro n. 57/2001, si è di fatto concretamente ampliata la facoltà delle imprese di iscriversi all'albo delle imprese artigiane. Tutto ciò ha consentito alle stesse negli anni successivi, di candidarsi e di acquisire appalti di rilievo, anche tramite consorzi.

In conseguenza alle citate modifiche legislative, si è reso necessario adeguare, al pari delle imprese strutturate, l'articolato contrattuale relativo al passaggio di appalto, anche nel ccnl delle imprese artigiane.

Tale richiesta delle OOSS ha invece riscontrato un netto rifiuto da parte delle imprese artigiane e le stesse, oltre a determinare un pericoloso effetto di dumping, in questo modo, hanno di fatto eluso le regole previste nel settore a garanzia dei lavoratori.

Negli ultimi anni infatti, queste imprese hanno rifiutato l'assunzione nei passaggi di appalto di centinaia di lavoratori, con aggravio di oneri per la collettività dovuti in conseguenza alle necessarie erogazioni delle indennità di disoccupazione ma, soprattutto, con gravi conseguenze per i lavoratori che dopo anni di continuità occupazionale nel medesimo appalto si sono ritrovati disoccupati e senza stipendio.

Il mancato rinnovo del CCNL nel settore artigiano, ha dunque reso impossibile garantire la minima tutela dell'occupazione e del potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, con le retribuzioni ferme al dicembre 2005, in aperta violazione dell'art. 36 della Costituzione ed oltre a ciò non ha consentito, per esclusiva volontà delle controparti, di definire un contesto normativo in linea con le sopra citate norme di legge.

In un settore dove il lavoro ed il suo costo coprono quasi interamente il volume dei costi complessivi, in questo modo da un lato non si è consentita la piena esigibilità per i diritti e le tutele dei lavoratori, e dall'altro si è prodotto un pericoloso rischio di dumping fra imprese, quindi il rischio di una concorrenza sleale e non trasparente che inoltre, ha già determinato e continuerà a determinare conseguenze negative solo sul lavoro e sulle condizioni dei lavoratori.


In considerazione di quanto suesposto, preso atto del rifiuto delle associazioni artigiane di addivenire ad una nuova adeguata formulazione dei contenuti del CCNL, le scriventi OO.SS., con la presente, formalizzano la DECADENZA del CCNL in oggetto con decorrenza immediata.

Le OO.SS ribadiscono inoltre, che le tabelle relative al costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi, emanate con Decreto del Ministero del lavoro, non possono che essere uniche, anche in virtù ed in coerenza del combinato disposto ex articolo 36 Costituzione e 2099 codice civile. Esse dunque dovranno essere unico riferimento in sede di gara di appalto per tutte le imprese partecipanti e dovranno trovare immediata, coerente e totale applicazione nelle buste paga dei lavoratori a decorrere dalla presente revoca

Distinti saluti

Segretari Generali

Filcams CGIL
Franco Martini



Fisascat CISL
Pierangelo Raineri



Ultrasporti UIL
Giuseppe Caronia

